

LAVORAZIONI USURANTI: DEFINIZIONE E SCADENZA

Il Decreto Salvi del 19 maggio 1999 ha individuato le lavorazioni che in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità, dell'incidenza sulle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale risultano essere particolarmente faticose e pesanti per i lavoratori ad esse adibiti.

Gli addetti a queste mansioni hanno il diritto di presentare domanda di pensione anticipata se in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

Le lavorazioni che rientrano tra quelle usuranti sono:

- a) quelle presenti all'art. 2 del Decreto Salvi, tra cui i lavori svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità (es. galleria, cava, miniera) e lavori di asportazione dell'amianto;
- b) lavori notturni, ex art. 2 D. lgs. 66 del 2003, ovvero i lavoratori che svolgono almeno tre ore della propria attività durante il "periodo notturno", cioè nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- c) lavori svolti da addetti alla cd. "catena di montaggio" (es. produzione di alimentari e bevande, confezionamento di calzature);
- d) la conduzione di veicoli con capienza complessiva non inferiore ai nove posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

I datori di lavoro che occupano lavoratori in mansioni faticose devono darne comunicazione ogni anno, entro il 31 marzo, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento e agli Istituti Previdenziali. Al fine di procedere con la comunicazione, si dovrà compilare il modello LAV_US messo a disposizione dal Ministero del Lavoro con i dati relativi all'anno precedente.

N.B. In caso di processi produttivi che richiedono la struttura del lavoro a catena sarà indispensabile procedere con la comunicazione di inizio attività usurante, da effettuarsi entro trenta giorni dall'avvio della lavorazione, sempre con lo stesso modello.

Nella sezione "Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività" del modello LAV_US è richiesto l'inserimento del numero indicativo dei lavoratori impegnati. Nel conteggio dovranno essere considerati tutti i lavoratori subordinati, anche quelli in somministrazione poiché solo le aziende utilizzatrici sono a conoscenza dell'effettiva mansione svolta.



Vista l'emergenza epidemiologica CoVid-19 che sta interessando il territorio italiano, il Ministero del Lavoro, con nota n. 1160 del 19 marzo 2020, ha comunicato che la scadenza per la compilazione del modello LAV_US con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2019 è prorogata al 30 maggio 2020.

La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da € 500 a € 1.500, per il lavoro notturno dovrà, inoltre, essere indicato il numero di giorni effettivamente svolti.

Fonte: Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999 (Decreto Salvi), nota del Ministero del Lavoro n. 1160 del 19 marzo 2020.